



# CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

## SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 49 DEL 25-06-2018

Reg. generale n. 388 del 25-06-2018

**Oggetto:** APPROVAZIONE RUOLO RELATIVO AI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONE DI ORDINANZE SINDACALI E LEGGI REGIONALI.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

#### ACCERTATO che:

- alcune sanzioni amministrative relative a violazioni di ordinanze comunali e leggi regionali, rispettivamente accertate nell'anno 2008 e 2011, verbalizzate e regolarmente notificate, non sono state pagate nei termini di legge;
- la normativa vigente dispone che in caso di mancato pagamento della sanzione ed in assenza di scritti difensivi, l'autorità competente determini, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione ingiungendone il pagamento, insieme con le spese all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate;
- le ordinanze-ingiunzione emesse a seguito di verbali di illecito amministrativo non pagati nei termini previsti risultano anch'esse non oblate e per le motivazioni sopra richiamate si rende, pertanto, necessario provvedere all'iscrizione a ruolo delle somme ingiunte al fine di recuperare in modo coattivo i relativi importi ai sensi dell'art. 17 della L.R. Marche 10 agosto 1998, n. 33 e dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- in ossequio alle disposizioni vigenti, si è provveduto ad elaborare il file informatico delle sanzioni amministrative ingiunte ed a trasmettere alla società "Agenzia Entrate Riscossione" con sede in via Giuseppe Grezar n. 14, Roma, che ha proceduto alla restituzione dell'elenco riepilogativo dei ruoli e della copia dei frontespizi debitamente firmati, ai fini della relativa approvazione ed esecutività;

**RITENUTO ed ACCERTATO** che tutte le procedure di formazione del ruolo sono state eseguite in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

**VISTO** l'articolo 17 della L.R. Marche 10 agosto 1998, n. 33 "*decorso il termine stabilito nell'ordinanza per il pagamento della sanzione pecuniaria, senza che sia stato provveduto, l'Ente delegato o subdelegato procede, nei confronti del contravventore e della persona obbligata ai sensi dell'articolo 8, alla riscossione delle somme dovute in conformità alla normativa prevista dal d.p.r. 28.01.1988, n.43 e dal d.m. 28.12.1989 e ss.mm.ii.*";

**VISTO** l'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 *“Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.*

*È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2% delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali. Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.”;*

**VISTO** l'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove si precisa che l'Autorità competente a formare i ruoli esecutivi va individuata in quella che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione;

**ACQUISITA** agli atti del procedimento la minuta contenente i dati delle partite messe a ruolo e scaturita dall'elaborazione dati telematici presso l'Agenzia Entrate - Riscossione, elaborata dall'incaricato del procedimento agente di Polizia Locale Gentilucci Serenella, recante la formazione del ruolo coattivo relativo agli anni dettagliati a seguire:

**B. M.:**

- verbali di illecito amministrativo n. 14/2011- reg. 14/2011 e 15/2011 – reg. 15/2011 per violazione Ordinanza sindacale n. 166 del 30/11/2009 (raccolta differenziata) per un importo ciascuno di € 50,00 oltre € 11,90 di spese di notificazione, notificati, rispettivamente, in data 05/04/2011 e 07/04/2011;
- emessa ordinanza ingiunzione n. 101/113 del 22/07/2013 per mancato pagamento nei termini dei verbali notificati, per un importo di €100,00 (€ 50,00 a verbale) oltre ad € 23,80 per spese di notificazione. L'ordinanza–ingiunzione è stata notificata all'interessato in data 30/09/2013. Il destinatario dell'atto non ha presentato scritti difensivi e non ha provveduto al pagamento della somma ingiunta; in data 8 giugno 2018 si è proceduto alla formazione del ruolo per € 100,00 (sanzione amministrativa - € 50,00 per ogni verbale), € 23,80 per spese di notificazione ed € 90,00 a titolo di maggiorazioni (10% ogni semestre da applicare con decorrenza dall'esigibilità della sanzione);

**R.A.:**

- verbale di illecito amministrativo n. 18/2008 per violazione L.R. Marche 04/10/1999, n. 26, notificato in data 03/12/2008 per un importo di € 1.032,00 a titolo di sanzione amministrativa oltre € 5,88 per spese di notificazione; il verbale è stato notificato all'interessato in data 03/12/2008;
- emessa ordinanza ingiunzione n. 131/145 del 25/09/2013 per mancato pagamento nei termini del verbale notificato, per un importo di € 1.032,00 oltre ad € 5,88 per spese di notificazione. L'ordinanza–ingiunzione è stata

notificata all'interessato in data 18/10/2013. Il destinatario dell'atto non ha presentato scritti difensivi e non ha provveduto al pagamento della somma ingiunta; in data 8 giugno 2018 si è proceduto alla formazione del ruolo per € 1.032,00 (sanzione amministrativa), € 5,88 per spese di notificazione ed € 928,80 a titolo di maggiorazioni (10% ogni semestre da applicare con decorrenza dall'esigibilità della sanzione);

**VISTO** l'articolo 3, comma 8, del D.M. n. 321/1999, ove si precisa che entro 10 gg. dalla restituzione dei ruoli informatizzati effettuati da Equitalia Spa, l'Ente creditore rende esecutivo il ruolo con la sottoscrizione del prospetto trasmesso per poi consegnare un esemplare al competente Agente della Riscossione mediante trasmissione ad Equitalia Spa – Roma;

**VISTO** l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** il decreto sindacale n. 10 del 30 dicembre 2017, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 28/02/2018, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2018, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

**CONSIDERATO** che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione;

**VISTI** gli articoli 107 e 179 del sopra richiamato D.Lgs. 267/2000;

**ATTESA** la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

## **D E T E R M I N A**

1. di **DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **APPROVARE** il ruolo coattivo relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie non riscosse nei termini di legge per violazioni ad ordinanze comunali e leggi regionali regolarmente accertate e notificate;

3. di **RIEPILOGARE** a seguire il dettaglio dei ruoli:

**B.M.:**

- verbali di illecito amministrativo n. 14/2011 - reg. 14/2011 e 15/2011 – reg. 15/2011 per violazione Ordinanza sindacale n. 166 del 30/11/2009 (raccolta differenziata) per un importo ciascuno di € 50,00 oltre € 11,90 di spese di notificazione, notificati, rispettivamente, in data 05/04/2011 e 07/04/2011;
- emessa ordinanza ingiunzione n. 101/113 del 22/07/2013 per mancato pagamento nei termini dei verbali notificati, per un importo di € 100,00 (€ 50,00 a verbale) oltre ad € 23,80 per spese di notificazione. L'ordinanza – ingiunzione è stata notificata all'interessato in data 30/09/2013. Il destinatario

dell'atto non ha presentato scritti difensivi e non ha provveduto al pagamento della somma ingiunta; in data 8 giugno 2018 si è proceduto alla formazione del ruolo per € 100,00 (sanzione amministrativa - € 50,00 per ogni verbale), € 23,80 per spese di notificazione ed € 90,00 a titolo di maggiorazioni (10% ogni semestre da applicare con decorrenza dall'esigibilità della sanzione);

**R.A.:**

- verbale di illecito amministrativo n. 18/2008 per violazione L.R. Marche 04/10/1999, n. 26, notificato in data 03/12/2008 per un importo di € 1.032,00 a titolo di sanzione amministrativa oltre € 5,88 per spese di notificazione; il verbale è stato notificato all'interessato in data 03/12/2008;
  - emessa ordinanza ingiunzione n. 131/145 del 25/09/2013 per mancato pagamento nei termini del verbale notificato, per un importo di € 1.032,00 oltre ad € 5,88 per spese di notificazione. L'ordinanza-ingiunzione è stata notificata all'interessato in data 18/10/2013. Il destinatario dell'atto non ha presentato scritti difensivi e non ha provveduto al pagamento della somma ingiunta; in data 8 giugno 2018 si è proceduto alla formazione del ruolo per € 1.032,00 (sanzione amministrativa), € 5,88 per spese di notificazione ed € 928,80 a titolo di maggiorazioni (10% ogni semestre da applicare con decorrenza dall'esigibilità della sanzione);
4. di **ACCERTARE**, per un totale di € 2.180,48 di cui € 1.132,00 (sanzione) - € 29,68 (spese di notificazione) ed € 1.018,80 (maggiorazioni dovute - 10% ogni semestre da applicare con decorrenza dall'esigibilità della sanzione) al capitolo 30101 del bilancio 2018;
  5. di **DARE ATTO** che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
  6. di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente";
  7. di **TRASMETTERE**, per le motivazioni in premessa enunciate, il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 179, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nell'intesa che la somma complessiva di € 16.775,03 dovrà essere considerata per le contabilizzazioni di competenza.-

\* \* \* \* \*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dott.ssa FOGLIA BARBARA

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 25-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Dott. COPPE ORAZIO

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 23-01-2019.

Treia, 08-01-2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
F.to Palmieri Liliana

---

E' copia conforme all'originale.

Treia, 08-01-2019

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE  
Palmieri Liliana

---